



14

Sommario

Q **BILANCIO DI ESERCIZIO
SCRITTURE
DI ASSESTAMENTO
DI FINE ANNO**

1. Chiusura del bilancio
e scritture di
assestamento

PAG 3

2. Scritture di
completamento

PAG 3

3. Scritture di
integrazione e
rettifica

PAG 4

4. Scritture di
ammortamento

PAG 5

5. Scritture di
accantonamento

PAG 6

6 Dicembre 2018

La Circolare
di Settimana Fiscale

Bilancio di esercizio

Federico
Gavioli
Devis
Nucibella

Scritture di assestamento di fine anno

1. Chiusura del bilancio e scritture di assestamento

Per la chiusura del bilancio è necessario procedere con una serie di operazioni. Prima di tutto è necessario aver effettuato le operazioni relative al **bilancio di verifica** consistenti in:

- > **controllo generale** delle **movimentazioni** e dei **saldi** dei vari **conti** accesi nell'esercizio per verificarne la regolare **imputazione**. Particolare attenzione va dedicata al conto «Cassa», per assicurarsi che il saldo sia sempre positivo;
- > **verifica** dei **saldi** di conto corrente, mutui e simili, con la relativa documentazione bancaria;
- > **riscontro** di **eventuali saldi** di debiti/crediti **dubbi** con le **controparti**.

Successivamente è necessario effettuare le **scritture di assestamento**, che sono date dalla **trasformazione** dei **dati** rilevati secondo la loro manifestazione numeraria in valori imputati secondo il criterio della **competenza**.

La manifestazione finanziaria delle entrate e delle uscite numerarie **non sempre coincide** con la competenza

Giunti alla fine dell'esercizio, occorre procedere ad una serie di rilevazioni contabili che consentano di sezionare ed enucleare il **periodo di attività aziendale** oggetto di indagine al fine di sintetizzarne i **valori** nel **bilancio**. In particolare al termine dell'esercizio, per poter chiudere il bilancio è necessario procedere con la **contabilizzazione** delle **scritture di assestamento**, dirette alla rilevazione delle operazioni secondo il principio di competenza. Vediamo dunque cosa è necessario fare per rilevare le scritture di assestamento

economica dei costi e dei ricavi, quindi per la **determinazione del reddito** è necessario effettuare le **scritture di assestamento**, che si dividono in:

- > **scritture di completamento**, che rilevano costi e ricavi interamente di competenza non ancora contabilizzati (ad esempio interessi maturati su c/c);
- > **scritture di integrazione**, utilizzate per aggiungere i costi e i ricavi d'esercizio che non sono ancora stati rilevati e che non hanno avuto la loro manifestazione numeraria, ma che sono già economicamente maturati (ratei);
- > **scritture di rettifica**, per togliere i costi e i ricavi che sono già stati rilevati perché hanno avuto la

loro manifestazione numeraria ma che non sono ancora economicamente maturati (risconti);

- > **scritture di ammortamento**, per assegnare all'esercizio quote dei costi pluriennali che sono di competenza dell'esercizio;
- > **scritture di accantonamento**, che riportano importi stanziati ad appositi fondi per la copertura di rischi od oneri (sono classificabili tra le scritture di integrazione).

Tali registrazioni dovranno poi essere **annotate** nei **registri contabili**.

2. Scritture di completamento

Con le scritture di completamento vengono rilevati i **costi** e i **ricavi** che, pur essendo interamente di **competenza dell'esercizio**, **non** sono stati **ancora rilevati** perché non sono stati misurati da una manifestazione finanziaria.

Si tratta comunque di costi che sono **liquidabili**, nel loro esatto ammontare, al **termine dell'esercizio**.

Esempi di **scritture di completamento** sono:

- > interessi maturati su c/c bancario;
- > interessi di mora maturati nei confronti dei fornitori (e interessi verso clienti);
- > stralcio dei crediti inesigibili;
- > rilevazione delle eventuali differenze di cassa;

> costi/ricavi interamente maturati nell'esercizio, con scadenza posticipata che coincide esattamente con la data di chiusura dell'esercizio stesso.

Una particolare **scrittura di completamento** è quella che in sede di **valutazione dei crediti** verso la clientela procede all'**eliminazione contabile** dei crediti di cui risulti **accertata la definitiva inesigibilità (stralcio dei crediti inesigibili)**. Ci sarà una rilevazione di una perdita su crediti se si tratta di perdite sorte nell'esercizio o di una sopravvenienza passiva qualora risalgano a esercizi precedenti e non trovino copertura nell'apposito fondo rischi.

Un altro esempio di scrittura di completamento è quella che **raggruppa i conti correnti bancari per tipologia di saldo**. Dopo la rilevazione delle competenze di fine periodo, i conti accesi alle singole banche esprimeranno un saldo a credito o un saldo a debito dell'azienda, pertanto saranno raggruppati a seconda del **segno** nel conto banche c/c attivi o banche c/c passivi.

Similmente, dopo la rilevazione della liquidazione Iva relativa all'ultimo mese trimestre dell'anno, il **conto Erario c/Iva** evidenzierà un **saldo** che dovrà essere **trasferito**:

- > al conto debiti Iva v/Erario, se si tratta di un saldo a debito;
- > al conto crediti Iva v/Erario, se si tratta di un saldo a credito.

Con la stessa filosofia sarà collocato al **conto debiti verso istituti di previdenza** o al **conto crediti v/istituti di previdenza** l'eventuale **credito** o **debito** verso istituti di previdenza a seconda del **segno** che assume lo **sbilancio** tra gli **anticipi** per conto dell'Inps e i contributi da versare.

I costi relativi al **personale dipendente** possono necessitare di **integrazioni** di differenti tipologie in sede di chiusura dell'esercizio. Per quanto riguarda i dipendenti

generalmente, nei contratti collettivi nazionali la quattordicesima e la tredicesima sono **mensilità aggiuntive** che maturano per **dodicesimi**. Per ogni mese intero lavorato (almeno 15 giorni più uno sono validi come mese intero) matura un dodicesimo. La quattordicesima, maturando solitamente da luglio di un anno fino a giugno dell'anno successivo (mese in cui avviene il pagamento), al 31/12 sarà maturata parzialmente ed andrà rilevato il relativo rateo. Nel caso in cui l'azienda, per prassi interna, non condivisibile, dovesse liquidare e corrispondere le retribuzioni nei primi giorni successivi al mese di

riferimento, ovviamente almeno per l'ultima mensilità dell'esercizio **dovrà** provvedere alla **liquidazione** degli stipendi **entro** il **mese** di **competenza**.

3. Scritture di integrazione e rettifica

Con le **scritture** di **integrazione** vengono rilevati costi o ricavi che sono di **competenza** dell'**esercizio**, anche se avranno la loro **manifestazione finanziaria in futuro**. Esempi di scritture di integrazione sono:

- > ratei attivi e passivi;
- > crediti e debiti a liquidare.

Con le **scritture** di **rettifica**, invece, vengono **rinviate quote** di **costo** o di **ricavo** che, pur essendo già state rilevate, sono di **competenza** dell'**esercizio futuro**. Esempi di scritture di rettifica sono:

- > risconti attivi e passivi;
- > rilevazione rimanenze di magazzino.

Con specifico riferimento ai ratei e ai risconti, giova essere ricordato che, come chiarisce il Principio contabile Oic n. 18, è **possibile** la loro **rilevazione solo** nel caso in cui:

- > il contratto inizi in un esercizio e termini nell'esercizio successivo;
- > il corrispettivo delle prestazioni sia contrattualmente dovuto in fattura in rapporto alle condizioni di svolgimento della gestione. Si ricorre a questo metodo in tutti i casi in cui la quota del costo/provento imputabile all'esercizio **non è soltanto proporzionale** al **tempo**, ma **riflette** anche i **contenuti economici** dell'operazione effettuata. Esempio: al fine di poter svolgere un'attività alberghiera stagionale in una località estiva è stato locato un immobile. Il 1° novembre è stato pagato il canone di locazione semestrale (1.12.2018-30.5.2019).

In Nota integrativa dovrà essere **evidenziato** l'**utilizzo** del metodo del **tempo economico** per la rilevazione dei **ratei** e dei **risconti**, nonché la

via anticipata o posticipata rispetto a prestazioni comuni a due o più esercizi consecutivi;

- > l'entità dei ratei e dei risconti vari con il trascorrere del tempo.

Non è invece possibile rilevare un rateo o un risconto nel caso in cui la **competenza** sia **maturata per intero** nell'esercizio in cui si **riferisce** il **bilancio** (o in quello **successivo**).

L'importo dei ratei e dei risconti è determinato mediante la **ripartizione** del ricavo o del costo, al fine di attribuire all'esercizio solo la **quota-parte** di **competenza**. Due sono i **criteri** per la ripartizione del provento o del costo:

- > **criterio del tempo fisico**: la ripartizione è effettuata in proporzione al tempo. Si ricorre a questo metodo in tutti i casi in cui le **prestazioni rese o ricevute** abbiano un **contenuto costante** nel **tempo**. L'addebito dei corrispettivi avviene infatti per ricorrenti ed eguali periodi di tempo. Esempio: è stato stipulato un contratto di locazione. Il 1° novembre è stato pagato un canone di locazione trimestrale. Altri esempi: premi assicurativi, cedole, prestiti obbligazionari;
- > **criterio del tempo economico**: la ripartizione è ef-

motivazione della scelta effettuata.

Per la valutazione dei **ratei** si fa presente che i ratei attivi sono poste di bilancio la cui natura è assimilabile a quella dei crediti. Pertanto, come chiarisce sempre il Principio contabile Oic n. 18, è **necessario aggiornare** la loro **valutazione** secondo il **valore di presumibile realizzazione**. Se il valore di presumibile realizzazione è **inferiore** al valore contabile del rateo attivo, la società deve rilevare una **svalutazione** nel Conto economico. I **ratei passivi**, invece, in quanto **assimilabili** ai **debiti**, rimangono esposti in bilancio al loro **valore nominale** e non vi è una vera e propria **valutazione di fine esercizio**.

Passando invece ai **risconti attivi**, il

Principio contabile chiarisce che è necessario **valutare** il **futuro beneficio economico** correlato ai **costi differiti**. Nel caso in cui tale beneficio sia **inferiore** alla quota riscontata è necessario procedere con le necessarie **rettifiche di valore**.

I **risconti passivi** rappresentano **proventi futuri** e, in quanto tali, normalmente non pongono problemi di valutazione.

Per quanto riguarda le **rimanenze** possiamo considerare tali i costi sospesi, relativi a beni **in giacenza** a fine esercizio che, in ossequio al **principio di competenza**, **concorreranno** alla formazione del **reddito** solo nel momento in cui tali beni saranno **venduti**.

Concretizzandosi nel **rinvio** ai **futuri esercizi di costi sostenuti** del periodo in **chiusura**, le rilevazioni delle **rimanenze di magazzino** possono essere **ri-comprese** idealmente fra le **scritture di rettifica**. La rilevazione contabile delle rimanenze di magazzino, in ossequio alle disposizioni civilistiche, vedrà **in dare** la registrazione nell'**attivo circolante** dello Stato patrimoniale del valore delle **rimanenze** a fine esercizio ed **in avere** si rileverà il **medesimo valore** a **ret-**

tifica dei **costi** sostenuti per i beni in giacenza in magazzino.

Per poter valorizzare le rimanenze occorre **rilevare primariamente** le **quantità fisiche** dei beni in giacenza. La conta fisica delle giacenze può avvenire **periodicamente** (inventario alla data di riferimento con cadenza annuale, mensile, ecc.) oppure **in continuo** («rilevazioni permanenti di magazzino», Oic n. 13) grazie alla tenuta di un'adeguata contabilità di magazzino (inventario fisico a rotazione), particolarmente efficace se **supportata** dall'ausilio di **sistemi informatici di rilevazione** (ad esempio, attualmente i punti vendita di sovente codificano i prodotti con i codici a barre rilevando così ogni immissione e emissione nelle scorte, mentre i magazzini merci più evoluti punzonano le merci con appositi microprocessori che permettono la conta costante ed in tempo reale delle giacenze tramite onde radio.). È però opportuno redigere inventari periodici per riscontrare i sistemi informatici.

4. Scritture di ammortamento

Ai sensi dell'art. 2426 c.c., il costo delle **immobilizzazioni**, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è **limitata** nel tempo deve essere **sistematicamente ammortizzato** in funzione della **residua possibilità di utilizzazione**. L'ammortamento è calcolato anche sui **cespiti temporaneamente non utilizzati**.

Vi è una **differenza notevole** tra la disciplina contabile prevista per i beni non utilizzati e quelli **obsoleti**. Se infatti abbiamo appena detto che i cespiti temporaneamente non utilizzati devono sempre essere oggetto di ammortamento, i **cespiti obsoleti** (e, in generale, tutti i cespiti che non saranno più utilizzati o utilizzabili nel ciclo produttivo), devono essere **iscritti** in **bilancio** al **minore** tra il **valore netto contabile** e il **valore recuperabile**, **senza** poter più procedere con l'**ammortamento**.

Secondo i Principi contabili, le **immobilizzazioni materiali** sono beni di uso durevole, costituenti parte dell'organizzazione permanente delle imprese mercantili ed industriali. Tali beni vengono impiegati normalmente come strumenti di produzione del reddito della gestione tipica o caratteristica e non sono, quindi, destinati né alla vendita, né alla trasformazione per l'ottenimento dei prodotti dell'impresa. L'aspetto peculiare delle immobilizzazioni materiali è la loro **tangibilità**. Sono tutti noti esempi di immobilizzazioni materiali le seguenti voci: gli immobili,

gli impianti generici e specifici, i macchinari, gli arredi, le macchine d'ufficio, gli automezzi.

Devono essere **ammortizzati tutti i cespiti**, ad eccezione:

- > dei **fabbricati civili**, che rappresentano una forma **d'investimento**, i quali possono non essere ammortizzati (se sono ammortizzati, invece, il loro piano di ammortamento risponde alle **stesse caratteristiche** previste per le altre immobilizzazioni materiali);
- > dei **terreni**, che non devono essere ammortizzati. Fanno **eccezione** i terreni che hanno un'utilità destinata ad **esaurirsi** nel tempo (come ad esempio, le cave e i siti utilizzati per le discariche).

Se il valore dei **fabbricati incorpora** quello dei **terreni** sui quali insistono, il **valore dei terreni** deve essere **separatamente** indicato.

Per le immobilizzazioni immateriali, in virtù delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 139/2015:

- > i **costi di ricerca e pubblicità non sono più capitalizzabili**. Possono pertanto essere iscritti nell'attivo e ammortizzati i costi di impianto e ampliamento e quelli di sviluppo;
- > i **costi di sviluppo devono essere ammortizzati** secondo la loro **vita utile**; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, sono ammortizzati entro un periodo **non superiore a 5 anni**.

Con specifico riferimento, invece, all'**avviamento**, sempre l'art. 2426, n. 6), c.c. prevede che «l'avviamento può essere **iscritto nell'attivo** con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del **costo** per esso sostenuto e deve essere **ammortizzato** entro un periodo di **cinque anni**. È tuttavia consentito ammortizzare **sistematicamente** l'avviamento in un **periodo limitato di durata superiore**, purché esso **non superi** la durata per

*l'utilizzazione di questo attivo e ne sia data adeguata motivazione nella **nota integrativa**».*

Anche con riferimento all'avviamento importanti novità sono state introdotte con il D.Lgs. 139/2015. La disposizione, applicabile dall'1.1.2016, prevede infatti che «l'**ammortamento dell'avviamento è effettuato secondo la sua vita utile**; nei casi **eccezionali** in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, è ammortizzato entro un periodo **non superiore a dieci anni**».

5. Scritture di accantonamento

Le scritture di accantonamento corrispondono a im-

porti **stanziati** ad **appositi fondi** per la **copertura** di **rischi** od **oneri** (sono classificabili tra le scritture di integrazione).

Il Codice civile, all'art. 2424-bis, co. 3, lascia un ampio margine di **discrezionalità tecnica** nell'indicare che gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati soltanto a coprire **perdite** o **debiti** di **natura determinata**, di **esistenza certa** o **probabile**, dei quali tuttavia alla **chiusura** dell'esercizio sono **indeterminati** o **l'ammontare** o la **data** di **sopravvenienza**, mentre il comma seguente, relativo al trattamento di fine rapporto, recita soltanto che l'importo contenuto nella voce Tfr deve essere calcolato a norma dell'art. 2120 del Codice civile.

Con estrema semplicità, il processo di accantonamento vedrà quindi il costituirsi di fondi, integrati poi in ogni esercizio per la quota di competenza, ed **utilizzati** (o **disaccantonati**) al **manifestarsi** della **passività** alla **copertura** della quale sono **destinati** oppure al **venir meno** dei **presupposti** dell'**accantonamento**.

Tra i fondi per la copertura di rischi od oneri più frequenti ricordiamo:

> **accantonamento a fondo rischi su crediti**. Gli accantonamenti per rischi su crediti rivestono una peculiare importanza nell'ambito delle scritture aziendali di assestamento sia perché interessano un numero notevole di imprese sia perché richiedono una particolare attenzione nel valutare la specifica fattispecie di credito. A differenza dei fondi del passivo, e similmente agli ammortamenti, i fondi per rischi su crediti **non hanno** una **loro apostazione autonoma**, bensì rettificano direttamente la voce Crediti verso clienti del bilancio d'esercizio. La normativa civilistica richiede succintamente: «*I crediti devono essere iscritti secondo il valore*

presumibile di realizzazione» (art. 2426, co. 1, n. 8) del Codice Civile), mentre il Principio Oic n. 15 aggiunge che le **perdite** per **inesigibilità** dei crediti **non devono gravare** sui **redditi** degli esercizi in cui si **manifesteranno** con **certezza** bensì già sugli esercizi in cui tali perdite si possono **ragionevolmente prevedere**;

> **accantonamento a fondo Tfr**: il Tfr per l'azienda è un debito a **formazione progressiva** che, dati il meccanismo di calcolo e l'incertezza del momento in cui avverrà il pagamento, può considerarsi un **debito** da **liquidare**. Il **calcolo** della **quota** di **Tfr** maturata nell'esercizio deve essere effettuato in

base alle disposizioni contenute nell'art. 2120 c.c., le quali prevedono che essa comprenda la quota annua e la rivalutazione dei debiti per Tfr (l'incremento del debito per Tfr sarà al netto del recupero contributivo dello 0,50% delle retribuzioni lorde liquidate nell'esercizio);

- > **accantonamento a fondo rischi e oneri:** il principio della competenza economica impone di considerare alcuni costi e perdite che sono di **pertinenza dell'esercizio in corso** perché in esso risiede la loro causa generatrice. Tali costi e perdite sono **contabilmente misurati da valori finanziari presunti** che prendono appunto il nome di «fondi per rischi e oneri». I fondi per rischi e oneri sono valori finanziari presunti che rappresentano la **pre-visione di future perdite** o di **futuri esborsi** che si ricollegano all'**incerto verificarsi di eventi sfavorevoli** in corso alla fine dell'esercizio.

I fondi accantonati a fronte di rischi e oneri futuri permettono di rilevare costi presunti relativi a passività o rischi di competenza dell'esercizio in chiusura ma che si manifesteranno finanziariamente **in esercizi futuri**, in tempi e per importi anche differenti da quelli attesi.

In definitiva, si tratta di **una classe di valori stimati o congetturati**.

Per la **valutazione dei fondi** occorre quindi attenersi ai **tre principi cardine** seguenti (Oic n. 11):

- > **principio della competenza:** verificare la sussistenza della correlazione tra i ricavi ed i costi relativi dell'esercizio;
- > **principio della prudenza:** verificare la rilevazione delle perdite anche se non realizzate nell'esercizio, ed invece non rilevare i profitti se non conseguiti;

- > **principio della neutralità (o imparzialità):** verificare che le poste influenzate da elementi soggettivi di giudizio non siano strumentalizzate da interessi soggettivi.

Il Principio contabile Oic n. 19 delinea i fondi rischi ed oneri richiedendo che siano destinati a coprire **perdite** o **debiti** che abbiano i seguenti **caratteri**:

- > natura determinata;
- > esistenza certa o probabile;
- > ammontare o data di sopravvenienza indeterminati alla chiusura dell'esercizio, definendo **due tipi di fondi**:

- > **fondo oneri:** costituito da accantonamenti per **passività certe** il cui **ammontare** o la **data di sopravvenienza** sono **indeterminati**. Si tratta di costi, spese e perdite certi, di competenza, relativi ad obbligazioni già assunte alla chiusura dell'esercizio e delle quali non è ancora noto l'esatto ammontare o il momento della loro manifestazione (annoverati nel Conto economico alla voce B.13 Altri accantonamenti);

- > **fondi rischi:** costituito da accantonamenti per **passività** la cui esistenza è solo **probabile** («passività potenziali»). Si tratta di costi, spese e perdite **potenziali** relativi a condizioni o situazioni in essere alla **chiusura dell'esercizio** (annoverati nel Conto economico alla voce B.12 Accantonamenti per rischi).

Negli schemi di Stato patrimoniale previsto dall'art. 2424 c.c. i fondi per rischi ed oneri devono essere iscritti nella voce B del passivo, ripartiti in:

- > fondi di quiescenza e simili;
- > fondi per imposte;
- > altri fondi. •